REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

ALLEGATO A

DIRETTIVE GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ISCRIZIONE, MODIFICA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

L'articolo 28[1] della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008, ha significativamente modificato il quadro normativo relativo alla iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane.
La presente direttiva contiene le indicazioni per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni, allo stato della legislazione vigente, con particolare riferimento:

1. **alla nuova procedura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;**
2. **al raccordo con il procedimento di annotazione alla Sezione speciale artigiana del Registro delle Imprese;**
3. **al ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.);**
4. **al ruolo dei Comuni;**
5. **alle procedure transitorie;**
6. **alla modulistica.**

* * *

1. La nuova procedura di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane

L'entrata in vigore dell'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008 rende possibile una concreta semplificazione delle modalità per l'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Infatti, il comma 1 prevede che il procedimento, già disciplinato dagli articoli 15[2] e 16[3] della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, è sostituito da una Comunicazione del legale rappresentante dell'impresa (d'ora in poi *"Comunicazione")* al competente Ufficio della Commissione Provinciale per l'Artigianato (d'ora in poi "C.P.A.") presso cui è istituito l'Albo.

La legge ha inteso pertanto eliminare la procedura della presentazione delle domande attraverso i Comuni e la prevista istruttoria e certificazione comunale.

La *Comunicazione* è resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 46[4], 47[5] e 76[6] del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000. In essa è attestato il possesso dei requisiti di legge che regolano l'impresa artigiana.

La *Comunicazione* deve essere presentata solo dopo l'effettivo avvio dell'attività artigiana. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 5[7] della legge n. 443 del 8 agosto 1985 e dell'articolo 15[8] della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, possono essere iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane solo le imprese che svolgono effettivamente l'attività.

1.a - Modalità di presentazione della Comunicazione

Il legale rappresentante dell'impresa, espletati gli adempimenti in materia urbanistica, igienico - sanitaria e di sicurezza presso le amministrazioni competenti, nonché già in possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali, ed effettuati gli eventuali adempimenti di esclusiva competenza del Registro delle Imprese, presenta direttamente, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al competente Ufficio della C.P.A. la *Comunicazione* in bollo, resa utilizzando esclusivamente la relativa modulistica, sottoscritta nei modi di legge, corredata dalle attestazioni di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, tasse di concessione regionale e tasse di concessione governative, se dovute.

La *Comunicazione*, priva delle attestazioni di uno o più dei requisiti richiesti ovvero non correttamente compilata, è ritenuta non completa e non dà luogo alla iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane nei termini di cui al paragrafo seguente.

La *Comunicazione* può essere presentata anche per il tramite delle Associazioni di Categoria delle Imprese Artigiane o altro soggetto appositamente delegato dal legale rappresentante dell'impresa, previa compilazione dell' apposita sezione contenuta nella modulistica.

1.b - Adempimenti dell'Ufficio della C.P.A.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008, l'Ufficio riscontra la completezza e la regolarità dei requisiti attestati dal legale rappresentante, ed in particolare verificata:

- la presenza di tutti i dati identificativi dell'impresa;
- la regolarità della firma e dell'allegazione del documento di identità richiesto;
- l'allegazione delle attestazioni del pagamento dei diritti di segreteria, della tassa di concessione regionale e della tassa di concessione governativa se dovuta;
- la completa ed esatta indicazione della attività artigiana esercitata;
- il possesso dei requisiti artigiani previsti dagli articoli 2[9], 3[10] e 4[11] della legge n. 443 dell'8 agosto 1985, sulla base delle dichiarazioni rese;
- il possesso delle autorizzazioni, licenze, iscrizioni ad albi e requisiti professionali richiesti per l'esercizio della attività denunciata, sulla base delle dichiarazioni rese;

A seguito dell'accertamento positivo di quanto sopra, l'Ufficio provvede, secondo l'ordine di arrivo della *Comunicazione*, direttamente alla iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento, dandone comunicazione all'interessato ed agli altri soggetti (INPS, INAIL, Comune, Registro delle Imprese) entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa *Comunicazione*.
Contestualmente, l'Ufficio provvede a trasmettere alla relativa C.P.A. tutte le *Comunicazioni* ritenute complete e regolari ed i cui eventi denunciati sono stati già registrati all'Albo delle imprese artigiane.

Nel caso in cui la *Comunicazione* pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per elementi formali, l'Ufficio procede, entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di ricezione, a richiedere all'interessato la regolarizzazione della stessa, assegnando il termine di trenta (30) giorni. Entro sette (7) giorni lavorativi dall'avvenuta regolarizzazione, l'Ufficio provvede direttamente alla iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo, con

decorrenza dalla data dichiarata dell'evento, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed agli altri soggetti (INPS, INAIL, Comune, Registro delle Imprese). Qualora l'interessato non provveda a regolarizzare la *Comunicazione* entro il termine dei 30 giorni assegnati, l'Ufficio provvede a trasmettere la stessa alla relativa C.P.A. per le decisioni di merito.

Nel caso che la *Comunicazione* pervenga incompleta nella compilazione e/o non corretta per elementi sostanziali ovvero pervenga formalmente completa e durante le procedure di registrazione è accertata la incongruenza tra quanto dichiarato e quanto rilevabile dagli atti e dalle banche dati disponibili, l'Ufficio non può procedere alla iscrizione, modificazione e cancellazione dei dati denunciati, e provvede, entro sette (7) giorni lavorativi dalla data di ricezione, a darne informazione all'impresa interessata e a trasmettere la *Comunicazione*, alla competente C.P.A. per l'adozione dei provvedimenti di merito.

1.c - Attività regolamentate

Alla *Comunicazione* di iscrizione o di modificazione inerente l'esercizio di attività regolamentate deve essere allegata la seguente modulistica aggiuntiva distinta per tipologia:

Impiantisti
Legge n. 46 del 5 marzo 1990 –
Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008

● Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 19[12] della legge n. 241 del 7 agosto 1990, resa secondo l'apposito modello allegato al presente provvedimento (**D.I.A. 1 – Impiantisti**), in cui è attestato il possesso dei requisiti tecnico- professionali previsti dall'articolo 4[13] del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, corredata dalla documentazione e attestazione di avvenuto, se dovuta, versamento della tassa di concessione governativa ivi indicata.

Autoriparatori
Legge n. 122 del 5 febbraio 1992

● Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 9[14] del Decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 14 dicembre 1999, resa secondo l'apposito modello allegato al presente provvedimento **(D.I.A. 2 – Autoriparatori**), in cui è attestato il possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali previsti dall'articolo 7[15] della Legge n. 122 del 5 febbraio 1992, corredata dalla documentazione e attestazione di avvenuto, se dovuta, versamento della tassa di concessione governativa ivi indicata.

Imprese di pulizie
Legge n. 82 del 25 gennaio 1994 - Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997

● Per le sole attività di **pulizia e disinfezione**, Denuncia di Inizio Attività **(D.I.A. 3 – Pulizie**) presentata ai sensi dell'articolo 10[16] del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con Legge n. 40 del 2 aprile 2007, inerente il possesso dei requisiti di onorabilità e capacita economico-finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 1,[17] del Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, corredata dalla documentazione e attestazione di avvenuto, se dovuta, versamento della tassa di concessione governativa ivi indicata. Per le attività di **disinfestazione, derattizzazione, sanificazione** deve essere allegata Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 558 del 14 dicembre 1999, resa secondo l'apposito modello allegato al presente provvedimento **(D.I.A. 3 – Pulizie),** in cui è attestato il possesso dei requisiti di onorabilità, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dall'articolo 2, comma 1 e 2[18], del Decreto Ministeriale n. 274 del 7 luglio 1997, corredata dalla documentazione e

attestazione di avvenuto, se dovuta, versamento della tassa di concessione governativa ivi indicata.

Imprese di facchinaggio
Decreto Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003

- Denuncia di Inizio Attività **(D.I.A. 4 – Facchinaggio)** presentata ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito con Legge n. 40 del 2 aprile 2007, inerente il possesso dei requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria previsti dagli articoli 5 e 7[19] del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 221 del 30 giugno 2003, corredata dalla documentazione e attestazione di avvenuto versamento della tassa di concessione governativa ivi indicata.

2. Il raccordo con il procedimento di annotazione alla sezione speciale artigiana del Registro delle Imprese

Nelle more della entrata in vigore delle procedure previste dall'articolo 9[20] del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", convertito con la Legge n. 40 del 2 aprile 2007, continuano ad applicarsi le modalità previste dall'articolo 19[21] del Decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 7 dicembre 1995. In particolare l'Ufficio della C.P.A. provvede a trasmettere al Registro delle Imprese, entro tre (3) giorni dalla data di ricezione, copia della *Comunicazione* pervenuta per le annotazioni di competenza. Il Dirigente del Settore può sottoscrivere specifiche intese con i Conservatori dei Registri delle Imprese con l'obiettivo di armonizzare le procedure amministrative.

Dalla data di entrata in vigore delle procedure previste dall'articolo 9 del Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007 "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", convertito con la Legge n. 40 del 2 aprile 2007, la procedura della *Comunicazione* dovrà essere espletata con le integrazioni documentali che verranno successivamente definite.

3. Il ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

L'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008 ha modificato il ruolo delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. In capo alla C.P.A. permane la funzione di tenuta dell' Albo provinciale delle imprese artigiane.

Per consentire l'esercizio di tale funzione, la C.P.A. è tenuta a:

- prendere atto delle *Comunicazioni* pervenute;
- attivare le procedure di accertamento e controllo per tutte le *Comunicazioni* inerenti la denuncia di esercizio di attività regolamentate;
- adottare le decisioni di rigetto ed archiviazione per le *Comunicazioni* ritenute non regolari;
- avviare le procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, in ogni caso giustificato da specifica istruttoria;
- attivare i provvedimenti sanzionatori, previsti dall'articolo 25 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, nei confronti dei trasgressori delle disposizioni contenute agli articoli 14[22], 21[23], 22 e 23[24] della medesima legge regionale.

Nel caso sia accertata la falsa attestazione del possesso di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo Artigiani, fermo restando le sanzioni previste dalla legge, la C.P.A., espletati gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, adotta i relativi provvedimenti dandone motivata comunicazione alla stessa e agli altri soggetti interessati (INPS, INAIL, Comune, Registro delle Imprese).

Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato conformeranno le attività di controllo a criteri preventivamente determinati ed approvati dal Settore Artigianato, P.M.I. e Internazionalizzazione, previo parere non vincolante della Commissione Regionale per l'Artigianato. Il Settore curerà che le attività di controllo delle C.P.A. siano quanto più possibili uniformi sul territorio regionale.

Resta ferma la possibilità per la C.P.A. di avvalersi della collaborazione dei Comuni nella fase di controllo, richiedendo un loro intervento per effettuare verifiche e controlli sui dati denunciati dall'impresa con la *Comunicazione*, nonché per ogni impresa già iscritta all'Albo.

La *Comunicazione* riguarda esclusivamente l'iscrizione,modificazione,cancellazione all'Albo delle imprese artigiane ad iniziativa dell'impresa interessata, ne consegue che per le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio spetta alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato attivare le disposizioni e procedure previste dall'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005.

4. Il ruolo dei Comuni

Con la *Comunicazione*, il legale rappresentante dell'impresa dichiara, sotto la propria responsabilità amministrativa e penale, il possesso e/o la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane. Tale procedimento sostituisce la procedura gia disciplinata dagli articoli 15 e 16 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005.

Il Comune, avuta conoscenza dell'avvenuta iscrizione, modificazione, cancellazione all'Albo imprese artigiane, è tenuto a dare tempestiva comunicazione al preposto Ufficio della C.P.A. dell'esistenza di ogni eventuale causa ostativa per lo svolgimento dell'attività dichiarata, nonché su ogni possibile condizione di non veridicità su quanto autocertificato dal legale rappresentante dell'impresa.

Le procedure di accertamenti e controlli, previsti dal comma 3, dell'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008, possono essere espletate dal Comune previa specifica richiesta da parte della competente C.P.A.

Il Comune, al fine di una regolare tenuta dell'Albo delle imprese artigiane, è tenuto a comunicare alla C.P.A. gli esiti degli accertamenti e controlli entro trenta giorni dalla richiesta degli stessi.

Al fine di contrastare l'esercizio abusivo di attività artigiana, nonché eventuali violazioni degli articoli 14, 21, 22, e 23 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005, è ribadita la competenza del Comune in materia di controlli e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 25[25] della medesima legge, il cui 4 comma prevede l'attribuzione del 60 per cento delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno a favore dello stesso Comune.

Per favorire una concreta semplificazione amministrativa, anche ai fini delle procedure di accertamento e controlli, la Regione promuove la realizzazione del collegamento telematico tra la C.P.A. e il Comune in attuazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005.

5. Procedure transitorie

Le procedure derivanti dall'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008 entreranno in vigore a decorrere dal 01 ottobre 2008.

A decorrere da tale data i Comuni non sono più abilitati alla ricezione delle domande di iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane.

Le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, presentate per il tramite dei Comuni ovvero prodotte direttamente e corredate dalla prevista istruttoria comunale, presentate ai Comuni precedentemente al 1 ottobre 2008 saranno istruite dai Comuni ed esaminate dalla competente C.P.A. secondo le modalità di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 25 febbraio 2005.

6. Modulistica:

Fino all'entrata in vigore delle procedure previste dall'articolo 9 del Decreto Legge. n. 7 del 31 gennaio 2007 "Comunicazione unica per la nascita di una impresa", convertito con Legge n. 40 del 2 aprile 2007, ed in fase di prima attuazione, la *Comunicazione* per l'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane, prevista dall'articolo 28 della legge regionale n. 1 del 19 febbraio 2008, sarà assolta mediante l'utilizzo dei seguenti modelli che risultano allegati alla presente direttiva:

- **Comunicazione AA 1 – Iscrizione Impresa Individuale**
- **Comunicazione AA 2 – Iscrizione Società**
- **Comunicazione AA 3 – Modifica/Cancellazione Impresa Individuale**
- **Comunicazione AA 4 – Modifica/Cancellazione Società**
- **D.I.A. 1 – Denuncia di inizio attività installazione impianti**
- **D.I.A. 2 – Denuncia di inizio attività autoriparazione**
- **D.I.A. 3 – Denuncia di inizio attività imprese di pulizia**
- **D.I.A. 4 – Denuncia di inizio attività imprese di facchinaggio**

---

[1] **Art. 28 L.R. 1/2008 -(Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane) -**1). Il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, disciplinato dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'albo provinciale delle imprese artigiane), è sostituito da comunicazione del legale rappresentante dell'impresa presentata al competente ufficio della commissione provinciale per l'artigianato presso cui è istituito l'albo. - 2). La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo accertamento sulla sua regolarità e completezza effettuato dall'ufficio di cui al comma 1, determina l'iscrizione, la modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell'evento. - 3). Le commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti motivati di modifica di iscrizione e di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. - 4). La comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, inoltrata dal locale registro delle imprese all'ufficio della commissione provinciale per l'artigianato equivale alla comunicazione di cui al comma 1. - 5). La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a fissare le direttive generali sulle modalità operative di attuazione delle nuove procedure. Il provvedimento deve contenere, altresì, disposizioni per il coordinamento con la procedura della comunicazione unica di cui al comma 4. – 6). Nelle more della emanazione del provvedimento di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le procedure previste dagli articoli 15 e 16 della l. r. 6/2005. – 7). Salvo quanto disposto dal comma 6, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

[2] **Art. 15 L.R. n. 6/2005 (Domanda d'iscrizione, modificazione e cancellazione) -**1). Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sen

si della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per l'artigianato e Comuni, la domanda per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove svolge la propria attività. – 2). La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione. - 3). Il Comune trattiene la domanda agli effetti dell'istruttoria e della certificazione di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). - 4). L'istruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci delle società iscrivibili all'Albo; b) la sede dove viene svolta l'attività; c) la natura dell'attività esercitata e la relativa posizione fiscale dell'impresa; d) la data di effettivo inizio dell'attività; e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana; f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dell'imprenditore e dei soci impegnati nella stessa attività; g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati nell'impresa, nonché degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale; h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. - 5). Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con allegata copia dell'intera istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla Commissione provinciale competente per territorio. - 6). La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dell'annotazione nel Registro delle imprese. - 7). Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove viene svolta l'attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per l'iscrizione. - 8). L'istruttoria della domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo; b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche fiscale; c) il possesso, ove prescritto per la natura della modifica, da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti artigiani; d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. - 9). L'istruttoria della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo; b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche fiscale; c) l'avvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze eventualmente in possesso dell'impresa; d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. - 10). Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per l'iscrizione. - 11). Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso periodo le domande d'iscrizione, modificazione e cancellazione possono essere presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per l'artigianato. - 12). Tutte le domande differenti da quelle indicate nel presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio

[3]**Art. 16 L.R. 6/2005 (Procedure d'iscrizione, modificazione e cancellazione) -** 1). Le Commissioni, prima di adottare le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 443/1985 possono assegnare alle imprese, per una sola volta, un congruo termine per completare o rettificare la domanda ovvero per integrare la documentazione. – 2). Le domande d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e le successive denunce di modifica e di cessazione sono presentate sulla base di modelli conformi a quelli approvati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato per la presentazione delle domande d'iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordino delle Camere di commercio), e delle denunce al repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile). La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, sentite le Commissioni per l'artigianato e le Camere di commercio, gli elementi integrativi dei predetti modelli per l'acquisizione di notizie di specifico rilievo ai fini della gestione dell'Albo e dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di artigianato. **–** 3). Le Commissioni, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti la tenuta dell'Albo, ai sensi della legge 443/1985, e degli elenchi nominativi di cui alla legge 1533/1956 e alla legge 463/1959 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti

di qualifica artigiana, adottano delibera vincolante ai fini previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio e le malattie professionali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 443/1985. – 4). Le Commissioni, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare). – 5). La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a deliberare e a notificare la relativa decisione all'impresa interessata entro sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dell'integrazione richiesta secondo quanto disposto dal comma 1. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda. – 6). La Commissione provinciale per l'artigianato è tenuta a comunicare al Comune competente per territorio ogni iscrizione, cancellazione e/o modificazione dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.

[4]**Articolo 46 DPR 445/2000** - *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni* - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

[5]**Articolo 47 DPR 445/2000** - *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* - 1). L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. -2). La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. – 3). Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. – 4). Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

[6]**Articolo 76 DPR 445/2000** - *Norme penali* - 1). Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. – 2). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. – 3). Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. – 4). Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

[7] **Art. 5 L. 443/1985** - Albo delle imprese artigiane. - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli . La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione. In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'art. 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore

invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane. Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

[8] **Art. 15 L.R. n. 6/2005 (Domanda d'iscrizione, modificazione e cancellazione) -**1). Al fine di consentire un collegamento immediato e funzionale tra pubblica amministrazione e imprese ai sensi della normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa e di attuare un più efficace coordinamento tra Commissioni provinciali per l'artigianato e Comuni, la domanda per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, redatta in unico esemplare, indirizzata alla Commissione provinciale competente per territorio, corredata delle ricevute di versamento in conto corrente postale della tassa di concessione regionale e governativa ove prescritta, dei diritti di segreteria e del versamento del diritto annuale ove spettante, deve essere presentata, con contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici), entro trenta giorni decorrenti dalla data d'inizio dell'attività, al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove svolge la propria attività. - 2). La presentazione avviene mediante consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il Comune rilascia contestuale ricevuta. Nel secondo caso, costituisce data di presentazione quella di spedizione. – 3). Il Comune trattiene la domanda agli effetti dell'istruttoria e della certificazione di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). - 4). L'istruttoria della domanda svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati anagrafici e fiscali del titolare e di tutti i soci delle società iscrivibili all'Albo; b) la sede dove viene svolta l'attività; c) la natura dell'attività esercitata e la relativa posizione fiscale dell'impresa; d) la data di effettivo inizio dell'attività; e) il possesso da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e dei nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana; f) il carattere e l'entità della partecipazione tecnico-professionale, anche manuale, nel processo produttivo, dell'imprenditore e dei soci impegnati nella stessa attività; g) il numero dei dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e dei familiari collaboratori occupati nell'impresa, nonché degli eventuali portatori di handicap e dei lavoratori a domicilio o a tempo parziale; h) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. - 5). Il Comune, apposta la certificazione di cui al comma 4 sulla domanda con allegata copia dell'intera istruttoria, trasmette la stessa domanda entro e non oltre venti giorni dalla data di presentazione, alla Commissione provinciale competente per territorio. - 6). La Commissione provinciale provvede a trasmettere alla Camera di commercio i dati relativi alle imprese ai fini dell'annotazione nel Registro delle imprese. – 7). Le domande di modificazione, con contestuale, ove prevista, denuncia d'inizio attività ai sensi del d.p.r. 558/1999, nonché di cancellazione devono essere presentate al Comune dove ha sede l'impresa ovvero dove viene svolta l'attività con le stesse modalità, procedure, adempimenti e termini previsti per l'iscrizione. – 8). L'istruttoria della domanda di modificazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo; b) la natura e la data di decorrenza della modifica anche fiscale; c) il possesso, ove prescritto per la natura della modifica, da parte dell'impresa delle licenze, delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e d'igiene e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività artigiana, nonché della sussistenza dei requisiti artigiani; d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. – 9). L'istruttoria della domanda di cancellazione svolta dal Comune è diretta a certificare, previo sopralluogo presso l'impresa: a) i dati relativi all'impresa iscritta all'Albo; b) il motivo e la data di decorrenza della cessazione anche fiscale; c) l'avvenuta restituzione o voltura delle autorizzazioni o licenze eventualmente in possesso dell'impresa; d) ogni altro elemento conoscitivo utile alla valutazione della domanda. - 10). Il Comune trasmette alla Commissione provinciale le domande di modificazione e di cancellazione secondo le modalità già previste per l'iscrizione. - 11). Con apposito provvedimento del Dirigente del Settore artigianato sono fissate le modalità operative per una graduale e coordinata fase di attuazione delle nuove procedure, da concludersi entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso periodo le domande d'iscrizione, modificazione e cancellazione possono essere presentate o inviate agli uffici delle Commissioni provinciali per l'artigianato. – 12). Tutte le domande differenti da quelle indicate nel presente articolo devono essere presentate direttamente alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.

[9]**Art. 2 Legge 443/85**. Imprenditore artigiano.
È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono

una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

[10]**Art. 3 Legge 443/85.** Definizione di impresa artigiana. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa. È' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (1/a). È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma: a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice; b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (1/b).
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma (1/b). L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

[11]**Art. 4 Legge 443/85**. Limiti dimensionali. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (2), e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (3), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

[12] **Art. 19 Legge 241/90.** Dichiarazione di inizio attività – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. – 2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente. - 3.L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti

indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all'interessato. – 4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti. – 5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

[13]**Art. 4 D.M. n 37/2008.** Requisiti tecnico-professionali - 1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento perle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1. - 2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

[14] **Art. 9 D.P.R. 558/99** Imprese d'installazione di impianti
1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge. - 2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonché alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti. - 3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica. - 4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

[15]**Art. 7 Legge 122/92**. Responsabile tecnico. – 1). Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali è prevista una pena detentiva (3/b); c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività. – 2). Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma; b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni; c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea. – 3). I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (4).

[16] Art. 10, comma 3 Legge 40/2007**.** Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche. – comma 3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. *Per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221.* Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici.

[17]**Art. 2, comma 1 Legge 274/97**. Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane. - 1. I requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia di cui all'articolo 1 si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni: a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera; b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (2/a), ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori; c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

[18] **Art. 2, comma 2, Legge 274/97**. I requisiti di capacità tecnica ed organizzativa si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 3. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (3). Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.

[19] **Art. 5 D.M. n. 221/2003.**
Requisiti di capacità economico-finanziaria
1. Per l'esercizio dell'attività di facchinaggio di cui all'articolo 2, sono requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) una comprovata affidabilità attestata da istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell'esercizio successivo al primo anno di attività; b) il possesso di un patrimonio netto (capitale sociale più riserve) pari almeno all'8 per cento del fatturato totale dell'impresa, specifico nel settore facchinaggio, al 31 dicembre dell'anno precedente. L'impresa ha facoltà di assumere nuovi contratti, salvo l'obbligo dell'adeguamento del patrimonio in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per le imprese di nuova costituzione il requisito si intende posseduto alla fine del primo esercizio finanziario utile. Per le imprese individuali il requisito si intende riferito ai beni strumentali predisposti per l'esercizio dell'impresa ed interamente liberati. L'imprenditore fornisce prova del possesso del requisito mediante dichiarazione asseverata da dottore commercialista o ragioniere iscritto nel
collegio; c) l'inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico di cui alla legge 15 novembre 1995, n. 480, a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative; d) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera.

[20] **Art. 7 D.M. n 221/2003. Requisiti di onorabilità -** 1. I requisiti di onorabilità sono: a) assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna, per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) mancata comminazione di pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
d) mancata applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, o assenza di procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; e) assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge 3 aprile 2001, n. 142; f) assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. - 2. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità di cui al comma 1: a) il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede; b) tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, gli amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative. 3. Alle imprese di facchinaggio e' consentito richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane solo se i soggetti di cui al comma 2 godono dei requisiti suddetti.

[21]Art. 9 **legge 40/2007.** Comunicazione unica per la nascita dell'impresa - 1). Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica *o su supporto informatico,* la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. – 2). La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese *ed ha effetto,*

sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali *individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo,* nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. – 3). L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, *ove sussistano i presupposti di legge,* e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. – 4). Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. -5). La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. – 6). La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. – 7). Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. – 8). La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto *di cui al comma 7, primo periodo.* – 9). A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. – 10). Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto.

[22] **Art. 22 L.R. n. 6/2005 (Iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio) -** 1. La Commissione provinciale per l'artigianato ha il dovere-potere di procedere d'ufficio all'iscrizione all'Albo delle imprese che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta domanda. **–** 2). La Commissione è tenuta a raccogliere e verificare le segnalazioni circostanziate pervenute in ordine all'esercizio di attività artigianali da parte di soggetti privi d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane. – 3). Al fine di garantire condizioni di certezza e completezza al regime d'iscrizione all'Albo, gli enti e le autorità indicate nell'articolo 7, comma 4, della legge 443/1985 sono tenuti a segnalare, alla competente Commissione provinciale per l'artigianato, le risultanze dei loro accertamenti quando riscontrino il possesso dei requisiti artigianali previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 6 della medesima legge da parte delle imprese che non risultano iscritte all'Albo. – 4). Per le stesse finalità di cui al comma 3, dopo l'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio di ditte in possesso di caratteristiche riconducibili ai requisiti richiesti dalla legge per la qualifica artigiana, il conservatore provvede a segnalare alla Commissione le relative posizioni. – 5). La Commissione provinciale per l'artigianato, sulla base delle segnalazioni di cui sopra, avvia la procedura di accertamento e d'istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni. Gli interessati devono essere informati dell'avvio della procedura per l'iscrizione d'ufficio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Commissione, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere di essere personalmente sentiti entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'informazione. – 6). La decisione deve essere assunta entro sessanta giorni dalla data nella quale è pervenuta l'informazione all'interessato. – 7). La delibera d'iscrizione d'ufficio all'Albo delle imprese artigiane ha efficacia costitutiva a tutti gli effetti di legge. – 8). Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla Camera di commercio, alla competente sede dell'INPS, all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura d'iscrizione d'ufficio. – 9). La Commissione provinciale per l'artigianato ha altresì il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare d'ufficio la posizione delle imprese dall'Albo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi. – 10). Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il provvedimento d'iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio dall'Albo artigiani si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, salvo quelle per cui i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti sanzionatori.

[23] **Art. 25 L.R. n. 6/2005 (Sanzioni amministrative)** – 1). Ai trasgressori delle disposizioni di cui agli articoli 14, 21 , 22 e 23 sono inflitte le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle

misure seguenti: a) in caso di esercizio abusivo di attività artigiana da parte di imprese prive dei prescritti requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane: da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro 2.582,00; b) in caso di omessa presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane da parte di imprese aventi i requisiti per l'iscrizione medesima: da un minimo di euro 150,00 a un massimo di euro 750,00; c) in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dell'impresa o di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per cessazione dell'attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00; d) in caso di omessa presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per perdita dei requisiti che legittimano l'iscrizione al medesimo Albo: da un minimo di euro 413,00 a un massimo di euro 2.066,00; e) per la dichiarazione di dati non veritieri resa ai fini dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane nonché per il riconoscimento di requisiti tecnico-professionali, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 155,00 a un massimo di euro 1.549,00; f) in caso di uso, da parte di un'impresa non iscritta all'Albo delle imprese artigiane, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o insegna o marchio, ovvero per la vendita di prodotti, la prestazione di servizi e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso: da un minimo di euro 1.033,00 a un massimo di euro 2.582,00. – 2). Sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista nella presente legge una sanzione amministrativa e ai relativi accertamenti le Commissioni provinciali per l'artigianato e i Comuni, i quali vi provvedono nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della citata legge, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. – 3). I rapporti di cui all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai soggetti indicati nel comma 2, sono trasmessi all'Ufficio regionale del contenzioso di ogni capoluogo di provincia per l'istruttoria e l'emanazione dei relativi provvedimenti nel rispetto delle procedure di cui alla medesima legge 689/1981. – 4). Ai Comuni, nell'esercizio dell'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, spetta forfetariamente la misura pari al 60 per cento dell'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno dagli stessi Comuni. La restante quota del 40 per cento viene versata alla Regione. – 5). Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Regione un'elencazione delle infrazioni relative, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine versano alla Tesoreria regionale gli importi di spettanza della Regione. – 6). Le somme riscosse dalla Regione per le sanzioni amministrative di cui sopra sono introitate nel capitolo iscritto nello stato di previsione e sono utilizzate per le iniziative di cui all'articolo 26. – 7). Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono aggiornabili a cadenza triennale con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

[24] **Art. 14 L.R. n. 6/2005 (Natura costitutiva delle iscrizioni)** – 1). L'iscrizione all'Albo o alla separata sezione del medesimo ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi. – 2). Nessuna impresa, consorzio o società consortile può adottare, nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non siano iscritti all'Albo o nella separata sezione dello stesso. – 3). Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato e pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da un'impresa o soggetto iscritto all'Albo. – 4). L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25.

[25] **Art. 21 L.R. n. 6/2005 (Revisione periodica dell'Albo)** – 1). Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, della legge 443/1985, la Commissione provinciale per l'artigianato effettua ogni cinque anni la revisione d'ufficio delle imprese iscritte all'Albo. – 2). In sede di prima applicazione della presente legge, la Commissione provinciale per l'artigianato effettua la prima revisione entro ventiquattro mesi dalla data d'insediamento. – 3). Ai fini di cui al comma 1 la Commissione provinciale programma un piano di revisione, coordinato dalla Commissione regionale per l'artigianato, che preveda la verifica attraverso sopralluoghi effettuati dai Comuni. Compete alla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato, con proprio provvedimento, stabilire le modalità di espletamento e fissare gli oneri a carico della Regione. – 4). La Commissione provinciale, sulla base degli accertamenti di cui al comma 3, sentiti gli interessati, delibera le cancellazioni e le modifiche d'ufficio dandone comunicazione ai fini dell'annotazione al Registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio. – 5). Alle imprese che risultano non aver presentato domanda di modificazione o cancellazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25